



39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130, comma 1 c.g.c. - iscritto al n. 14739 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Sabrina FATUR, nata a Trieste il 12 luglio 1963, c.f. FTRSRN63L52L424M, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Serbelloni (p.e.c.: carlo.serbelloni@avvocatiudine.it) e dall'avv. Teresa Dennetta (p.e.c.: teresa.dennetta@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Udine, piazzetta del Pozzo, n. 18.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 14 novembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv. Teresa Dennetta, anche in sostituzione dell'avv. Carlo Serbelloni,

nell'interesse della convenuta.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 28 dicembre 2023 e notificato il 22 gennaio seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Sabrina FATUR per sentirla condannare al pagamento, a favore del Ministero della Giustizia, della complessiva somma di euro 3.424,00 (tremilaquattrocentoventiquattro/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che la convenuta – dipendente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, con qualifica di direttore amministrativo – avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza per aver più volte falsamente attestato, nei mesi di febbraio, marzo e aprile del 2023, la propria presenza in servizio; l'odierna convenuta avrebbe, quindi, in tal modo indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa negli intervalli di tempo considerati, con pari danno finanziario corrispondente alla somma delle retribuzioni lorde erogate nel periodo in contestazione ("euro 1.141,26"); ritiene, inoltre, la Procura che la convenuta medesima avrebbe cagionato altresì un danno all'immagine della stessa

Amministrazione di appartenenza, quantificato in “euro 2.282.52”, pari al doppio del predetto danno patrimoniale; da qui la domanda di condanna nei termini già esposti.

II. L'azione della Procura trae origine dalla nota del 7 luglio 2023 (riferita al procedimento penale 1023/2023 R.G.N.R.) con la quale la Procura della Repubblica di Trieste ha comunicato di aver chiesto il rinvio a giudizio a carico dell'odierna convenuta (e di un'altra persona), lì imputata dei seguenti reati:

“1. Delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e all'art. 55 quinquies del D.lvo n. 165/2001 perché, quale dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste con qualifica di direttore amministrativo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente consistite nel redigere e sottoscrivere i prospetti delle presenze mensili (prospetti che venivano redatti a consuntivo i primi giorni del mese successivo) indicando anche orari e giornate in cui non era presente sul posto di lavoro, essendosi allontanata arbitrariamente dal Tribunale o non risultando in servizio. In particolare, nei prospetti relativi al mese di febbraio 2023 (privo di data), di marzo 2023 (datato 5.04.2023) e di aprile 2023 (datato 5.05.2023), attestava contrariamente al vero la propria presenza sul posto di lavoro nelle giornate e negli orari di cui [ai] prospetti [allegati alla stessa richiesta di rinvio a giudizio].

In Trieste a marzo 2023, il 5.04.2023 e il 5.05.2023

2. Delitto di cui all'art. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 e

61 n. 9 c.p., perché, quale dipendente del Ministero della

Giustizia in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di

Trieste con qualifica di direttore amministrativo, con più azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e

raggiri consistiti nel dichiarare la propria presenza anche in

orari e in giornate in cui non era presente sul posto di lavoro,

essendosi allontanata arbitrariamente dal Tribunale o non

risultando in servizio, come meglio indicato nel capo che

precede, inducendo in errore il Ministero della Giustizia in

merito alla quantità delle ore di lavoro prestate, si procurava un

ingiusto profitto pari alla retribuzione indebitamente corrisposta

con ugual danno del Ministero della Giustizia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di

ente pubblico.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e/o ad

un pubblico servizio.

In Trieste, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023".

III. A fronte di tali fatti, la contestazione attorea, formulata a valle di specifica attività istruttoria curata dalla stessa Procura regionale a seguito della notizia di danno in parola, riguarda, in sostanza:

III.a. il danno patrimoniale che l'Amministrazione avrebbe subito in corrispondenza della spesa sostenuta in relazione al pagamento, a

favore dell'odierna convenuta, della retribuzione riferita a *“un totale di ore 53,22 [...] non effettivamente lavorate”*, quantificato, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (nota prot. n. 28027 del 24 ottobre 2023), nella misura di *“euro 1.141,26”*;

III.b. il danno all'immagine, quantificato nella misura del *“doppio della retribuzione ingiustamente percepita a fronte della mancata prestazione lavorativa resa”*, vale a dire nella misura di *“euro 2.282.52”*.

IV. Il danno totale testé descritto, quantificato nel complessivo *“importo di € 3.424,00 (arrot. da euro 3.423,78)”*, è stato contestato a Sabrina FATUR con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 25 ottobre 2023 e notificato il 5 novembre seguente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c..

IV.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata riscontrata con le deduzioni legalmente assistite, depositate l'11 dicembre 2023 (come indicato dalla Procura regionale).

V. L'Ufficio requirente sostiene, sostanzialmente, che *“emerge chiaramente la responsabilità amministrativa dell'odierna intimata, in quanto ne risultano ampiamente sussistenti tutti gli elementi tipici: il pregiudizio economico (danno) cagionato all'Amministrazione presso la quale la stessa è incardinata e presta servizio (rapporto di servizio con l'ente), causalmente collegato ad una condotta illecita (nesso causale tra condotta e danno), certamente caratterizzata dalla volontarietà e univocamente orientata alla consapevole causazione del danno (elemento soggettivo riconducibile al dolo)”*; al riguardo,

evidenza, in particolare, la Procura che *“i frequenti allontanamenti dal posto di lavoro per motivi privati”* - riscontrati nel corso delle indagini penali, che hanno riguardato i mesi di febbraio, marzo e aprile del 2023, e specificamente elencati nell’atto di citazione - *“avrebbero quantomeno dovuto essere trasposti nel prospetto excel individuale (presentato mensilmente) in uso all’interno del Tribunale per registrare gli ingressi e le uscite, e di conseguenza l’attività prestata, al fine di effettuare i doverosi recuperi (non risultando, in uso al personale amministrativo del Tribunale dei Minorenni di Trieste, un sistema di registrazione degli ingressi e delle uscite mediante badge [...])”*.

VI. La Procura regionale – dopo essersi soffermata sulla contestazione relativa al danno all’immagine e aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, richiamando le deduzioni difensive depositate e replicando alle stesse – conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra, sub I*, vale a dire al pagamento dell’importo (al quale aggiungere gli oneri accessori) *“di euro 3.424,00 (arrotondato da euro 3.423,78), determinato dalla somma del danno patrimoniale (euro 1.141,26) e del danno all’immagine (euro 2.282,52)”*.

VII. La convenuta – nel costituirsi con memoria depositata il 18 settembre 2024 – ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all’articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio nei seguenti termini:

- **VII.a.** pagamento della somma di *“€ 1.141,26= -giusta metà*

della pretesa risarcitoria azionata in citazione a titolo di danno all'immagine";

- **VII.b.** pagamento della *“ulteriore somma pari a € 1.141,26 quale danno patrimoniale”*.

VII.1. In pari data è stato depositato il parere favorevole reso dal Requirente lo stesso giorno.

VIII. Con decreto n. 3/2024 del 23 settembre 2024, adottato a valle della camera di consiglio del giorno 19 precedente, questa Sezione giurisdizionale ha osservato che il patteggiamento su cui è basata l'istanza di definizione alternativa del giudizio prevede:

VIII.a il pagamento della metà della posta di danno all'immagine contestata dalla Procura regionale (*“euro 2.282.52”*), vale a dire il pagamento di *“euro 1.141,26”*, cioè di un importo pari alla misura massima contemplata dal comma 1 dell'articolo 130 c.g.c. (che prevede *“la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*), sicché la somma proposta per tale posta di danno va ritenuta congrua allo stato degli atti, escluso qualunque approfondimento istruttorio non previsto in questo rito abbreviato;

VIII.b. il pagamento integrale della posta di danno patrimoniale così come contestata dalla Procura regionale (*“euro 1.141,26”*), vale a dire il pagamento di *“euro 1.141,26”* (pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per le retribuzioni riferite alle ore in cui, senza giustificazione, non vi è stata prestazione lavorativa), che sterilizza il corrispondente vantaggio economico goduto della convenuta, con

conseguenziale esclusione della riconducibilità del caso di specie alla previsione di cui al comma 4 del citato articolo 130 c.g.c. (secondo cui *“La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”*), atteso che la norma mira a evitare che - grazie alla possibilità, offerta dal rito abbreviato, di definire il giudizio con il pagamento di una somma minore rispetto a quella contestata - nei casi in cui al danno corrisponda un arricchimento del danneggiante, questi possa trarre vantaggio dalla sua condotta illecita.

IX. Con lo stesso decreto n. 3/2024, la richiesta di rito abbreviato formulata dalla convenuta è stata, quindi, accolta e, per l'effetto, questa Sezione giurisdizionale ha:

IX.a. determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 2.282.52 (duemiladuecentottantadue/52);

IX.b. stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del decreto medesimo, per il versamento della predetta somma a favore del Ministero della Giustizia;

IX.c. fissato l'odierna udienza in camera di consiglio per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma sopra determinata;

IX.d. fissato al decimo giorno che precede l'odierna udienza in camera di consiglio il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento,

X. Il citato decreto n. 3/2024 del 23 settembre 2024 è stato comunicato alla difesa della convenuta in pari data.

XI. Il 22 ottobre 2024, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia ha comunicato (alla Procura regionale, alla difesa della convenuta e, p.c., a questa Sezione giurisdizionale e al competente Ufficio centrale di bilancio) – con nota prot. n. 0213428.U in pari data, riferita a *“FATUR SABRINA - decreto n. 3/2024 emesso dalla Corte dei conti sezione Giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia depositato il 23 settembre 2024 Rif. Prot DAG n. 0209884.E del 17.10.2024”* – *“le modalità di versamento della somma dovuta dalla debitrice”*.

XII. Il 28 ottobre 2024, la difesa della convenuta, in esecuzione del decreto in argomento, ha depositato copia di disposizione di bonifico del 22 ottobre 2024 - per l'importo di euro 2.282.52, a favore della *“TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA”* - riferito a: *“SOMMA LIQUIDATA DALLA CORTE DEI CONTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NEL PROC ISCRITTO AL N 14739 2023 GIUSTO DECRETO N 3 2024 DEL 23 09 2024”*.

XIII. Il 10 novembre 2024, la stessa difesa ha depositato copia dei messaggi di posta elettronica ordinaria e certificata del giorno 8 precedente con i quali è stata trasmessa al Ministero della giustizia copia della predetta disposizione di bonifico.

XIV. Il 13 novembre 2024, la difesa della convenuta ha depositato nota del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia prot. n. 0231792.U in pari data, con allegati, riferita a *“FATUR SABRINA - decreto n. 3/2024 emesso dalla Corte dei conti sezione Giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia –*

trasmissione quietanza erario rif. prot DAG n. 0228797.E del'11.11.2024 e n. 0231610.E del 13.11.2024".

XV. La stessa nota è pervenuta in pari data dal Ministero della giustizia, unita ai messaggi di posta elettronica riferiti alle verifiche dallo stesso eseguite con la competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze riguardo all' *"incameramento della seguente somma: € 2.282,52 versata dalla Sig.ra Fatur Sabrina (c.f. FTRSRN63L52L424M) - a mezzo bonifico - sul capitolo 3424 capo XI art. 1 intestato al Ministero della Giustizia"*).

XVI. Nell'udienza in camera di consiglio del 14 novembre 2024, il Pubblico Ministero ha concluso per la definizione alternativa del giudizio, con condanna alle spese; la difesa della convenuta ha insistito per la definizione alternativa del giudizio.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*.

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”*.

Il successivo comma 7 prevede, poi, che *“In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

Ai sensi del comma 8, infine, *“Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”*.

2. Orbene, dalla documentazione depositata dalla difesa della convenuta emerge che il 22 ottobre 2024 è stato ordinato il bonifico della somma di euro 2.282.52 a favore della *“TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA”* e che il Ministero della giustizia ha acquisito l'importo in parola.

In altri termini, la convenuta ha correttamente e tempestivamente eseguito il decreto n. 3/2024 del 23 settembre 2024, adottato ai sensi dei testé citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c..

2.1. Conseguentemente – e prendendo anche atto del fatto che una parte del pagamento (euro 1.141,26 su euro 2.282.52) ha soddisfatto integralmente la pretesa attorea riguardante la posta di danno patrimoniale (relativa alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per le

retribuzioni riferite alle ore in cui, senza giustificazione, non vi è stata prestazione lavorativa) caratterizzata da corrispondente vantaggio economico per la convenuta, annullando quest'ultimo (*supra*, *sub* VIII.b) - va dichiarata, nei confronti della convenuta medesima, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio.

3. Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall'articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolo 31, comma 3 del predetto codice, non sussistano le condizioni previste per la compensazione, anche solo parziale, delle stesse e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

a. dichiara – nei confronti della convenuta Sabrina FATUR, nata a Trieste il 12 luglio 1963 - l'intervenuta definizione alternativa del giudizio;

b. condanna Sabrina FATUR al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 381,10 (trecentottantuno/10).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 19/11/2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott.ssa Marta Mariani

(firmato digitalmente)